

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/1888 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2021

che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché i pareri dei consigli consultivi istituiti per le rispettive zone geografiche di competenza e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
- (2) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della politica comune della pesca è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* — MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L'obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell'MSY per tutti gli stock e le possibili implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.
- (4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock («piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituiscia e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani pluriennali stessi.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del piano, le possibilità di pesca per gli stock di cui al suo articolo 1 dovevano essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, al più tardi entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l'MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2022 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con gli obiettivi del piano.
- (7) Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM») ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico il 28 maggio 2021. Il CIEM ha evidenziato come la biomassa dell'aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM 20 - 24 fosse pari soltanto al 54 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock («B_{lim}»), al di sotto del quale la capacità riproduttiva potrebbe essere ridotta. Il reclutamento continua inoltre ad attestarsi su livelli storicamente bassi. Per il quarto anno consecutivo il CIEM ha perciò pubblicato un parere di zero catture per l'aringa del Baltico occidentale. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno pertanto adottare tutte le misure correttive atte ad assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. Tale disposizione prevede inoltre che siano adottate ulteriori misure correttive. Se le possibilità di pesca per l'aringa del Baltico occidentale dovessero essere fissate al livello indicato nel parere CIEM, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nell'ambito di attività di pesca multispecifica che generano catture accessorie di aringa del Baltico occidentale darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette specie a contingente limitante («choke species»). Per raggiungere il giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità di consentire il proseguimento delle attività di pesca per altri stock, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e, dall'altro, la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente nell'ambito di un'attività di pesca multispecifica e nel rispetto dell'MSY, è opportuno stabilire un TAC specifico per le catture accessorie di aringa del Baltico occidentale. Tuttavia, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché i pescatori che svolgono attività di pesca costiera su piccola scala con alcuni attrezzi fissi, dovrebbero essere autorizzati a praticare la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale. Il livello del TAC dovrebbe essere fissato in modo da non aumentare la mortalità e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.
- (8) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM può basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati. Secondo le sue stime la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale continua a essere al di sotto del B_{lim} ed è ulteriormente diminuita dal 2020. Per il terzo anno consecutivo il CIEM ha perciò pubblicato un parere di zero catture per il merluzzo bianco del Baltico orientale. Nell'Unione, dal 2019 sono state adottate misure di conservazione rigorose. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC di livello molto basso al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante in altre attività di pesca. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e di divieto della pesca ricreativa nella principale zona di distribuzione. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere invariato il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate.
- (9) Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, le stime degli scienziati hanno indicato da diversi anni che la biomassa riproduttiva dello stock era inferiore al valore di riferimento al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione specifiche e appropriate («B_{trigger}»). Negli ultimi anni sono state pertanto adottate misure di gestione sempre più rigorose. Nel 2021 il CIEM ha deciso di effettuare una valutazione più approfondita della situazione dello stock e ha pertanto rinviato il suo parere al 10 settembre 2021. Da tale valutazione è emerso che la biomassa del merluzzo bianco del Baltico occidentale era inferiore alla metà della stima precedente e che da oltre 10 anni è generalmente inferiore al B_{lim}. Si stima che l'attuale biomassa sia pari a circa la metà del B_{lim}. Dal 2018 il reclutamento è storicamente basso. Secondo il CIEM è probabile al 53 % che la biomassa dello stock aumenti

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

leggermente al di sopra del B_{lim} nel 2023, anche con alcune catture. In tale situazione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno adottare misure correttive e fissare le possibilità di pesca in modo da assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l'MSY. Il livello di catture raccomandate è talmente basso da non poter sostenere contemporaneamente la pesca diretta e le catture accessorie inevitabili in altre attività di pesca, in particolare nella pesca demersale di pesci piatti. È opportuno pertanto fissare un TAC limitato alle catture accessorie inevitabili in altre attività di pesca al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante, con un'esenzione per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. Inoltre, sono state previamente adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e di limitazioni sulla pesca ricreativa. Dato l'ulteriore grave deterioramento dello stock, è opportuno prorogare la chiusura della pesca nel periodo della riproduzione dal 15 gennaio al 31 marzo al fine di coprire il periodo durante il quale il merluzzo bianco si aggrega prima della riproduzione. È opportuno introdurre un'ulteriore deroga alla chiusura della pesca nel periodo della riproduzione per i pescherecci operanti con draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione CIEM 22 in acque di profondità inferiore a 20 metri, poiché tali attività di pesca hanno luogo al di fuori delle zone di riproduzione del merluzzo bianco ed effettuano catture accessorie molto basse di merluzzo bianco. Per quanto riguarda la pesca ricreativa, contrariamente agli anni precedenti, il CIEM non è stato in grado di tenere separate le catture della pesca commerciale e le catture della pesca ricreativa, a causa del basso livello di catture totali raccomandate. Alla luce delle condizioni dello stock, è necessario ridurre al minimo il limite di cattura in numero di esemplari per rimanere entro i livelli di cattura raccomandati dal CIEM. È altresì opportuno porre fine all'esonero della pesca ricreativa dalla chiusura della pesca nel periodo della riproduzione.

- (10) Secondo le stime del CIEM, nel 2020 la biomassa dell'aringa del Baltico centrale è scesa drasticamente a livelli inferiori al valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (« $B_{trigger}$ »). Sempre secondo le stime del CIEM, nel 2021 la biomassa si è ulteriormente ridotta, avvicinandosi al B_{lim} . È opportuno pertanto fissare le possibilità di pesca conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.
- (11) Stando ai pareri del CIEM, il merluzzo bianco è una cattura accessoria nella pesca della passera di mare. Lo spratto è catturato nell'ambito della pesca multispecifica con l'aringa ed è una preda del merluzzo bianco. È opportuno tenere conto di tali dinamiche interspecie per fissare le possibilità di pesca per la passera di mare e lo spratto.
- (12) Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM 22-31, il CIEM aveva affermato per diversi anni in precedenza che lo stato degli stock fluviali era molto eterogeneo. Al fine di concedere agli esperti più tempo per tenere maggiormente conto di tale divergenza, il CIEM ha deciso di rinviare il suo parere al 15 settembre 2021. Secondo il parere del CIEM, tutte le catture della pesca commerciale e ricreativa nel bacino principale, che sono intrinsecamente attività di pesca multispecifica finalizzate alla cattura del salmone proveniente da stock fluviali sani e deboli, dovrebbero essere interrotte al fine di proteggere gli stock fluviali deboli. Il CIEM ritiene tuttavia che l'attuale pesca diretta nelle zone costiere del Golfo di Botnia e del Mare di Aland potrebbe continuare durante la migrazione estiva del salmone. Per raggiungere il giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità di consentire il proseguimento delle attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e, dall'altro, la necessità di conseguire un buono stato biologico di questo stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente nell'ambito di un'attività di pesca multispecifica e nel rispetto dell'MSY, è opportuno stabilire un TAC specifico per le catture accessorie di salmone in tali zone, con l'esenzione delle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241, e delle attività di pesca costiera a nord della latitudine 59° 30' N nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto. Alla luce dei pareri CIEM è opportuno adottare ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca. L'utilizzo di palangari oltre le quattro miglia nautiche dovrebbe essere vietato poiché si tratta di attrezzi tipicamente destinati alla pesca mirata del salmone. Inoltre, nelle zone in cui la pesca commerciale non è consentita, dovrebbe essere consentito detenere — nell'ambito della pesca ricreativa — soltanto un salmone marcato mediante taglio parziale di una pinna per pescatore al giorno. Infine, per evitare dichiarazioni inesatte, tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti dovrebbero essere sbarcati interi per poter essere identificati in modo inequivocabile.
- (13) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera, nel 2019 è stata introdotta per il salmone una flessibilità limitata all'interno della zona dalle sottodivisioni CIEM 22-31 alla sottodivisione CIEM 32. Viste le modifiche delle possibilità di pesca per i due stock in questione, è opportuno ridurre tale flessibilità.
- (14) L'introduzione di un divieto di pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche e di una limitazione delle catture accessorie di questa specie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone ha contribuito in larga misura a ridurre notevolmente il gran numero di dichiarazioni precedentemente inesatte relative alle catture di salmone, in particolare le catture di salmone dichiarate come catture di trota di mare. È opportuno pertanto mantenere tale disposizione al fine di ridurre per quanto possibile le dichiarazioni inesatte.

- (15) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾, in particolare dagli articoli 33 e 34 di quest'ultimo riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché la trasmissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca alla Commissione. È opportuno pertanto che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
- (16) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese, a norma dei suoi articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più di recente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (17) Inoltre, dato che la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, aringa del Baltico occidentale e merluzzo bianco del Baltico occidentale è inferiore al B_{lim} e che nel 2022 sono consentite unicamente catture accessorie, attività di pesca a scopo scientifico e, nel caso dell'aringa del Baltico occidentale, alcune attività di pesca costiera su piccola scala, gli Stati membri con una quota del TAC pertinente si sono impegnati a non applicare per tali stock, nel 2022, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in modo che, in tale anno, le catture non superino il TAC fissato per il merluzzo bianco del Baltico orientale, l'aringa del Baltico occidentale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale. Inoltre, dato che le biomasse degli stock fluviali di salmone a sud della latitudine 59°30' N sono quasi sempre al di sotto del valore limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (R_{lim}) e che in quella zona sono consentite solo le catture accessorie e le attività di pesca a scopo scientifico nel 2022, gli Stati membri interessati hanno assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2022.
- (18) La campagna di pesca per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3°, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 decorre dal 1° novembre al 31 ottobre. Al fine di consentire l'inizio delle attività di pesca il 1° novembre 2021 e sulla base di nuovi pareri scientifici e a seguito di consultazioni con il Regno Unito, è necessario fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3°, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021. Tale TAC preliminare dovrebbe essere fissato in linea con il parere del CIEM pubblicato l'8 ottobre 2021.
- (19) Nel regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio ⁽⁶⁾, la tabella sulle possibilità di pesca per lo sgombro nel Mare del Nord si riferisce alle acque delle zone 3a e 4, alle acque del Regno Unito della zona 2a, alle acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 in linea con l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽⁷⁾. Nel 2021, tuttavia, le consultazioni sullo sgombro tra gli Stati costieri non hanno portato a un'intesa sugli accordi di accesso tra l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia. Pertanto, l'Unione non ha accesso alla pesca del suo contingente di sgombro nelle acque norvegesi del Mare del Nord.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

⁽⁷⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (20) Nel 2021 l'Unione ha concluso negoziati con il Regno Unito sulle possibilità di pesca e sulle misure di gestione riguardo ad alcuni TAC per il 2021, compreso lo sgombro, il che consente all'Unione di pescare il proprio contingente di sgombro nelle acque del Regno Unito. Pertanto, le relative tabelle sulle possibilità di pesca dovrebbero essere modificate di conseguenza per tenere conto delle delimitazioni della zona di pesca nelle acque del Mare del Nord verso le acque del Regno Unito e dell'Unione.
- (21) Nel 2021 l'Unione non ha accesso alla pesca del suo contingente di sgombro nelle acque norvegesi del Mare del Nord. Il regolamento (UE) 2021/92 include la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a e dovrebbe essere possibile pescare il contingente di 13 359 tonnellate assegnato alla Danimarca nelle acque dell'Unione e del Regno Unito del Mare del Nord. Nella relativa tabella sulle possibilità di pesca dovrebbe essere inserita una nota a piè pagina per consentire alla Danimarca di pescare tale contingente nelle acque dell'Unione e del Regno Unito del Mare del Nord. Il Regno Unito è stato consultato in merito a tale possibilità e non ha sollevato obiezioni nei confronti dell'approccio che consente di pescare tale contingente nelle acque del Regno Unito a partire dal 12 ottobre 2021.
- (22) L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e il relativo protocollo di esecuzione ⁽⁸⁾, prevede che all'Unione spetti il 7,7 % del TAC per la pesca del capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. Il 5 ottobre 2021 le autorità groenlandesi hanno comunicato all'Unione che il CIEM ha espresso un parere relativo al capelin per la campagna 2021/2022 fissando il TAC a un livello di 904 200 tonnellate. Sulla scorta del parere scientifico e sulla base dell'accordo raggiunto tra la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia sul capelin, il governo della Groenlandia ha fissato un contingente di 135 630 tonnellate. Conformemente al protocollo di esecuzione, la Groenlandia intende offrire all'Unione 69 623 tonnellate di capelin, il che corrisponde al 7,7 % del TAC complessivo. Tale TAC dovrebbe ora essere fissato su tale base. Inoltre, la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia hanno concordato, nell'ambito del loro accordo quadro sulla conservazione e la gestione del capelin, nuove disposizioni relative alla campagna di pesca. È necessario pertanto tenere conto anche della modifica della campagna di pesca, che dovrebbe ora riferirsi al periodo compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 15 aprile 2022.
- (23) La Commissione concede autorizzazioni di pesca alle navi battenti bandiera venezuelana per consentire loro la pesca dei lutiani nelle acque dell'Unione al largo della costa della Guyana francese. La modifica proposta è intesa a garantire la continuità delle operazioni di pesca durante il processo di autorizzazione tra un anno e l'altro, a determinate condizioni.
- (24) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/92.
- (25) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2022. I limiti di cattura previsti nel regolamento (UE) 2021/92 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative a tali limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore anch'esse a decorrere dal 1° gennaio 2021. È opportuno tuttavia che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022. Data la necessità di proseguire le attività di pesca sostenibili e di avviare le attività di pesca pertinenti in tempo utile per l'apertura delle campagne di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura per lo sgombro nelle acque norvegesi del Mare del Nord e per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 si applichino rispettivamente a decorrere dal 12 ottobre 2021 e dal 15 ottobre 2021. Poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite o saranno aumentate dal presente regolamento, i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non sono interessati dall'applicazione retroattiva del presente regolamento. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

⁽⁸⁾ GUL 175 del 18.5.2021, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2022 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2021/92.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) «sottodivisione»: una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 2) «totale ammissibile di catture» («TAC»): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
- 3) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- 4) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

*Articolo 5***Disposizioni speciali riguardanti la ripartizione delle possibilità di pesca**

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

*Articolo 6***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 7***Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco**

1. Dal 1° maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2. Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
 - a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
 - b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;
 - c) pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.
3. È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo da pesca nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 15 gennaio al 31 marzo e nella suddivisione 24 dal 15 maggio al 15 agosto.
4. Si applica una deroga al divieto di cui al paragrafo 3 nei casi seguenti:
 - a) operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
 - b) pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

- c) pescherecci dell'Unione che pescano, nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita;
 - d) pescherecci dell'Unione che pescano con draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.
5. I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Articolo 8

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-26

1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non può essere conservato più di un esemplare di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base, salvo nel periodo dal 15 gennaio al 31 marzo, quando è vietata la pesca ricreativa del merluzzo bianco.
2. La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.
3. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 9

Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni 22-31

1. La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle seguenti condizioni cumulative:
 - a) non può essere detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno;
 - b) tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la pesca ricreativa del salmone a nord della latitudine 59° 30' N è autorizzata dal 1° maggio al 31 agosto senza restrizioni in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
4. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 10

Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni 22-32

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32. Nell'ambito della pesca del salmone al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2. È vietata la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-31.
3. Il presente articolo non pregiudica misure nazionali più rigorose.

Articolo 11

Flessibilità

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1) l'allegato IA è così modificato:

a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nella divisione CIEM 7d è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	33 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	649 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	701 ⁽¹⁾		
Regno Unito	71 ⁽¹⁾		
TAC	772		
⁽¹⁾	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).		
⁽²⁾	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).»;		

- b) la tabella sulle possibilità di pesca relative allo sgombro nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone 3 e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone 2a, 3 e 4 (MAC/2A34.)
Belgio	544 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	18 666 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	567 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	1 713 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Paesi Bassi	1 724 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	5 108 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Unione	28 322 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Norvegia	Non pertinente ⁽⁴⁾		
Regno Unito	Non pertinente ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
TAC	852 284		
⁽¹⁾	Condizione speciale: fino al 60 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14).		
⁽²⁾	Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:		
		acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
	Belgio	0	0
	Danimarca	0	0
	Germania	0	0
	Francia	0	0
	Paesi Bassi	0	0
	Svezia	0	0
	Unione	0	0
⁽³⁾	Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):		
	251		
	Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
⁽⁴⁾	Da detrarre dalla quota norvegese del TAC (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota norvegese del TAC del Mare del Nord:		
	0		
	Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03 A.):		
	0		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone 3a e 4bc	4b	4c	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Belgio	0	0	0	0	326
Danimarca	0	4 130	0	0	11 200
Germania	0	0	0	0	340
Francia	0	490	0	0	1 028
Paesi Bassi	0	490	0	0	1 034
Svezia	0	0	390	10	3 065
Unione	0	5 110	390	10	16 993
Regno Unito	0	Non pertinente	0	0	Non pertinente
Norvegia	0	0	0	0	0;

- c) la tabella sulle possibilità di pesca relative allo sgombro nelle acque norvegesi delle divisioni CIEM 2a e 4a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4 A-N)
Danimarca	13 359 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	13 359 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Nel 2021, questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone 2a, 3 e 4 (MAC/*2A34X).»;		

- d) la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>		Zona:	3a; acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)
Anno	2021	2022		
Danimarca	116 447 ⁽¹⁾⁽³⁾	24 727 ⁽¹⁾⁽⁶⁾	TAC analitico	
Germania	22 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	5 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	86 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	18 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁶⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	116 555 ⁽¹⁾⁽³⁾	24 750 ⁽¹⁾⁽⁶⁾		
Regno Unito	11 745 ⁽²⁾⁽³⁾	5 250 ⁽²⁾⁽⁶⁾		
Norvegia	0 ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾		
Isole Fær Øer	0 ⁽⁵⁾	0 ⁽⁵⁾		
TAC	Non pertinente	Non pertinente		
⁽¹⁾	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.			
⁽²⁾	Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.			
⁽³⁾	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.			
⁽⁴⁾	Deve essere utilizzata una griglia di selezione.			
⁽⁵⁾	Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.			
⁽⁶⁾	Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021.»;			

- e) la tabella sulle possibilità di pesca relative ad altre specie nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione 6a a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Altre specie	Zona:	acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	1 000 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Isole Fær Øer	0		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Limitatamente alla zona 4 (OTH/*2A4-C).		
⁽²⁾	Specie non coperte da altri TAC.»;		

- 2) nell'allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	51 088	TAC analitico	
Germania	2 224	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Svezia	3 666		
Tutti gli Stati membri	2 645 ⁽¹⁾		
Unione	59 623 ⁽²⁾		
Norvegia	10 000 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).		
⁽²⁾	Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 15 aprile 2022.»;		

- 3) nell'allegato V, parte B, alla tabella che fissa il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è aggiunta la seguente nota relativa al Venezuela:

«(2) Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:

- abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;
- abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.

Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa al rilascio di una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca per detto peschereccio.».

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In deroga al secondo comma:

- a) l'articolo 13, punto 1), lettere a), b) ed e), e punto 3), si applica dal 1° gennaio 2021;
- b) l'articolo 13, punto 1), lettera c), si applica dal 12 ottobre 2021;
- c) l'articolo 13, punto 2), si applica dal 15 ottobre 2021 al 15 aprile 2022;
- d) l'articolo 13, punto 1), lettera d), si applica dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni a essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Tabella 1

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	91 287	TAC analitico	
Svezia	20 058		
Unione	111 345		
TAC	111 345		

Tabella 2

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca	110 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	435 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	103 ⁽¹⁾		
Svezia	140 ⁽¹⁾		
Unione	788 ⁽¹⁾		
TAC	788 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura dell'aringa, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrotto, reti da posta impiglianti, lenze a mano, reti a postazione fissa o attrezzatura da jigging. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Tabella 3

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30)
Danimarca	1 180	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Germania	313		
Estonia	6 028		
Finlandia	11 766		
Lettonia	1 488		
Lituania	1 566		
Polonia	13 367		
Svezia	17 945		
Unione	53 653		
TAC	Non pertinente		

Tabella 4

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)
Estonia	22 026	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Lettonia	25 671		
Unione	47 697		
TAC	47 697		

Tabella 5

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca	137 ⁽¹⁾	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	54 ⁽¹⁾		
Estonia	13 ⁽¹⁾		
Finlandia	10 ⁽¹⁾		
Lettonia	51 ⁽¹⁾		
Lituania	33 ⁽¹⁾		
Polonia	159 ⁽¹⁾		

Svezia	138 ⁽¹⁾
Unione	595 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Tabella 6

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	214 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	104 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	5 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Finlandia	4 ⁽¹⁾		
Lettonia	18 ⁽¹⁾		
Lituania	11 ⁽¹⁾		
Polonia	57 ⁽¹⁾		
Svezia	76 ⁽¹⁾		
Unione	489 ⁽¹⁾		
TAC	489 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.		

Tabella 7

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C)
Danimarca	6 483	TAC analitico	
Germania	720	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Polonia	1 358		
Svezia	489		
Unione	9 050		
TAC	9 050		

Tabella 8

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F)
Danimarca	13 223 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	1 471 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Estonia	1 344 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Finlandia	16 488 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Lettonia	8 411 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Lituania	989 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Polonia	4 011 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Svezia	17 874 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	63 811 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Numero di esemplari.		
⁽²⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del salmone, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell'Unione a nord della latitudine 59° 30' N in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto.		
⁽³⁾	Condizione speciale: fino a un massimo di 450 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).		

Tabella 9

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.)
Estonia	969 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Finlandia	8 486 ⁽¹⁾		
Unione	9 455 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Numero di esemplari.		

Tabella 10

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C)
Danimarca	24 852	TAC analitico	
Germania	15 745	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
Estonia	28 859		
Finlandia	13 010		
Lettonia	34 855		
Lituania	12 608		
Polonia	73 969		
Svezia	48 045		
Unione	251 943		
TAC	Non pertinente		